



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTO l'art. 1, c. 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m., recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

VISTA la deliberazione n. 17/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida per la relazione degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato per l'esercizio 2021;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2023-2025, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera della Sezione delle Autonomie, le linee guida *“Rappresentano, quindi, un riferimento per le attività di controllo demandate ai revisori dei conti degli enti locali, nell'ottica di una più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno, oltre che per le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, che potranno utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata a esse applicabili: in tale ottica, i revisori dei predetti enti avranno cura di richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale”*;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 8/2023/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2023 la quale, al punto 2, ha stabilito che l'esame dei rendiconti 2022 dei Comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione al fine di individuare i criteri selettivi di selezione degli enti da sottoporre ad un controllo di tipo più analitico, che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità;

VISTA la propria deliberazione n. 80/2023/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2022 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti, per i quali attivare un'articolata istruttoria e uno specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e nei questionari;

RILEVATO che per gli enti non rientranti nei parametri indicati nella precitata delibera n. 80/2023/INPR, gli elementi utili al controllo sono stati acquisiti direttamente dai dati registrati in BDAP nonché dalle informazioni contenute nel questionario acquisito tramite il sistema informativo

“LimeSurvey”; più precisamente, per questi Comuni l’esame dei rendiconti 2022 è stato condotto attraverso un’analisi complessiva delle risultanze acquisite dalle banche dati;

DATO ATTO che i Comuni interessati da questa modalità di controllo sono in numero di 162 e i relativi esiti sono riportati nell’allegata relazione, mentre gli enti individuati per il controllo più analitico sono Capriana, Carzano e Vignola Falesina in ragione del disequilibrio complessivo di parte corrente presente nel rendiconto (O3 del prospetto degli equilibri) e il Comune di Luserna, ente che a tutt’oggi non ha ancora approvato il rendiconto per l’esercizio 2022 (modalità di controllo di cui alla lettera B della citata delibera n. 8/2023/INPR;

VISTA la nota dell’Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. PAT/RFP-324-30/10/2023-0810424, del 30 ottobre 2023, con la quale l’Ente vigilante ha comunicato che tutti i Comuni della provincia di Trento, beneficiari delle risorse di cui all’art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell’art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, hanno trasmesso, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, la certificazione relativa alla perdita di gettito in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno n. 242764 del 18 ottobre 2022;

ESAMINATI i bilanci consolidati degli esercizi 2021 e 2022, come risultanti dalle informazioni registrate nella BDAP dai 20 Comuni della provincia di Trento tenuti alla relativa adozione, in quanto aventi una popolazione non inferiore ai 5 mila abitanti;

VISTI i questionari/relazione al bilancio di previsione 2023-2025 trasmessi da tutti i Comuni della provincia di Trento, anche se per alcuni enti l’invio è stato effettuato soltanto a seguito di specifica diffida inviata dal Presidente della Sezione;

VISTA la nota del 15 gennaio 2024, con la quale è stata trasmessa ai Comuni la bozza di relazione concernente gli esiti dell’attività di controllo sui rendiconti 2022 e sui bilanci di previsione 2023-2025 e sono state formulate richieste istruttorie, al fine di instaurare il necessario contraddittorio con gli enti medesimi e i rispettivi organi di revisione, funzionale all’adozione della delibera di approvazione della relazione finale;

CONSIDERATE le osservazioni, le deduzioni, le informazioni e chiarimenti pervenuti dai singoli enti;

VISTA l’ordinanza n. 32/2023 di data 13 settembre 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha attribuito al Cons. Tullio Ferrari, il controllo dei rendiconti 2022 dei Comuni della provincia di Trento da effettuare attraverso un’analisi complessiva delle risultanze acquisite dalle banche dati;

VISTA l'ordinanza n. 13/2024 di data 4 marzo 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo comma 167 dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario, cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2023-2025, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mentre con deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR, sono state approvate le linee guida e il questionario per la predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, ha chiarito che detta tipologia di controllo è finalizzata alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La norma definisce, poi, anche l'ambito di applicazione del controllo, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione*

finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”.

La Corte dei conti vigila sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, nell'esercizio di tale funzione, si avvale delle informazioni fornite dall'organo di revisione, mediante la compilazione del questionario-relazione (di seguito, “questionario”) e le risposte alle richieste istruttorie laddove formulate dalla Sezione. Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e l'eventuale avvio del procedimento di “dissesto guidato”, disciplinato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti consente di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, pure al fine di prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio. L'evoluzione normativa (cfr. anche l'art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha visto sensibilmente rafforzati i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente “collaborativo”, privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Il quadro normativo va, poi, integrato con la legislazione locale.

Il riferimento è, in particolare, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di *“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”*, nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà

di emanare norme legislative in materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali.”*.

Di rilievo sono anche l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, secondo cui, *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”* ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in evidenza l'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 e ss.mm., che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell'ordinamento provinciale. Dalla normativa innanzitutata, si evince che può essere segnalata all'ente locale, alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile, anche non grave, o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce, di per sé, valutazione positiva.

2. La disciplina di riferimento va, poi, completata con un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente intervenuta in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante affermazione del bilancio come *“bene pubblico”*), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *“l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.”*.

Secondo detta sentenza, *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della «finanza pubblica allargata» nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...].”*

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la sentenza n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va evidenziato che, in base alla delibera di questa Sezione n. 80/2023/INPR, i rendiconti 2022 dei Comuni di Capriana, Carzano, Luserna e Vignola Falesina, saranno oggetto di autonome relazioni, in esito a verifiche più analitiche, in relazione ai criteri di selezione campionaria individuati nella suddetta delibera.

4. Con l'allegata relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si riferisce, invece, degli esiti delle verifiche condotte dalla Sezione sui rendiconti di gestione per l'esercizio 2022 dei restanti Comuni della provincia di Trento, sulla base dei dati registrati in BDAP e delle informazioni acquisite con i questionari trasmessi tramite il sistema informativo "LimeSurvey" della Corte dei conti.

Tali esiti riguardano i Comuni di seguito elencati:

Ala, Albiano, Aldeno, Altavalle, Altopiano della Vigolana, Amblar-Don, Andalo, Arco, Avio, Baselga di Pinè, Bedollo, Besenello, Bieno, Bleggio Superiore, Bocenago, Bondone, Borgo Chiese, Borgo d'Anaunia, Borgo Lares, Borgo Valsugana, Brentonico, Bresimo, Caderzone Terme, Calceranica al lago, Caldes, Caldonazzo, Calliano, Calliano, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Carisolo, Castel Condino, Castel Ivano, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra-Lisignago, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Comano Terme, Commezzadura, Contà, Croviana, Dambel, Denno, Dimaro Folgarida, Drena, Dro, Fai della Paganella, Fiavè, Fierozzo, Folgaria, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grigno, Imer, Isera, Lavarone, Lavis, Ledro, Levico Terme, Livo, Lona Lases, Madruzzo, Malè, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Novella, Ospedaletto, Ossana, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono-Prezzo, Pieve Tesino, Pinzolo, Pomarolo, Porte di Rendena, Predaia, Predazzo, Primiero-San Martino di Castrozza, Rabbi, Riva del Garda, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Ronzo Chienis, Ronzone, Roverè della Luna, Rovereto, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sagron-Mis, Samone, San Giovanni di Fassa-Sen Jan di Fassa, San Lorenzo Dorsino, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sella Giudicarie, Sfuz, Soraga di Fassa, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Telve, Telve di Sopra,

Tenna, Tenno, Terragnolo, Terre d'Adige, Terzolas, Tesero, Tione di Trento, Ton, Torcegno, Trambileno, Trento, Tre Ville, Valdaone, Valfloriana, Vallarsa, Vallelaghi, Vermiglio, Villa Lagarina, Ville d'Anaunia, Ville di Fiemme, Volano e Ziano di Fiemme.

5. Inoltre, la presente deliberazione dà conto anche delle verifiche disposte dalla Sezione sulla base dei questionari/relazione al bilancio di previsione 2023-2025, trasmessi secondo lo schema approvato dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 7/SEZAUT/2023/INPR, trasmessi alla Corte dei conti da parte degli organi di revisione dei comuni, nonché dell'esame condotto sui bilanci consolidati dell'esercizio 2021, inviati sulla base della delibera della medesima Sezione delle Autonomie n. 17/SEZAUT/2022/INPR.

Dalle informazioni desunte dalla BDAP, si è proceduto anche all'esame dei bilanci consolidati per l'esercizio 2022 dei 20 Comuni della provincia di Trento aventi una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti.

Si precisa che le modalità del controllo sui rendiconti 2022 dei Comuni trentini, definite con la citata delibera n. 8/2023/INPR, hanno indotto la Sezione a privilegiare l'analisi degli ambiti di maggiore rilevanza della gestione economico-finanziaria, dei quali la presente delibera dà conto in via cumulativa.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

che tutti i Comuni della provincia di Trento oggetto di indagine, sulla base della documentazione esaminata, hanno conseguito, nel 2022, un risultato di amministrazione positivo, l'equilibrio nella gestione di competenza e un avanzo di cassa e, pur tuttavia sussistono, come risulta nell'allegata relazione, profili di criticità che possono pregiudicare anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari, quali, tra l'altro:

- tardiva approvazione dei documenti di rendiconto, nonché mancata allegazione di documenti o informazioni obbligatorie;
- tardiva trasmissione delle informazioni alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e mancata corrispondenza dei valori ivi contenuti, rispetto alla documentazione di rendicontazione;
- ritardato invio dei questionari alla Corte dei conti e non corrispondenza delle informazioni ivi contenute con il rendiconto approvato dal Consiglio comunale;
- prolungato utilizzo delle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere;

- mancato rispetto dei termini legali di pagamento dei fornitori;
- mancata verifica sull'allineamento dei dati presenti nella piattaforma di certificazione crediti commerciali con le scritture contabili dell'ente;
- incoerenze nel prospetto degli equilibri di bilancio, poiché l'equilibrio complessivo non è pari alla somma dell'equilibrio complessivo di parte corrente e dell'equilibrio complessivo di parte capitale;
- errata compilazione del prospetto di verifica degli equilibri (Allegato n. 10 al rendiconto);
- disallineamenti tra l'ammontare dei residui attivi di fine esercizio 2021 con quelli di inizio 2022;
- non corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla rilevazione dei residui;
- elevata incidenza di residui vetusti;
- insufficiente accantonamento al fondo contenzioso e al fondo perdite società partecipate;
- mancata rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, adempimento previsto dall'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014;
- non corretta quantificazione dei vincoli sulle risorse di cui al d.l. n. 34/2020 e al d.l. n. 104/2020 non utilizzate;
- ridotta capacità di riscossione delle entrate;
- formazione di debiti fuori bilancio, in ordine alla non corretta osservanza dell'ordinamento contabile, con riferimento alle fasi di gestione della spesa;
- risultato della gestione economica negativo anche con riguardo ai bilanci consolidati;
- non corretta perimetrazione del gruppo amministrazione pubblica e, conseguentemente, dei soggetti da includere nel bilancio consolidato;
- errata/incompleta stesura della situazione patrimoniale semplificata, da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- superamento delle soglie di criticità per taluni parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (definiti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 242 del TUEL);
- elevata incidenza degli oneri per servizi amministrativi sulla spesa corrente dell'ente con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione;
- mancata attivazione delle scritture contabili idonee a rilevare le giacenze di cassa vincolata anche al fine della corretta della gestione dei fondi PNRR;
- mancata attivazione di specifici capitoli per la gestione dei fondi PNRR e PNC e del relativo sistema informativo di tracciatura;
- mancata effettuazione da parte dell'organo di revisione di specifiche verifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei fondi del PNRR.

DISPONE

che le amministrazioni e gli organi di revisione dei Comuni, per i quali sono state evidenziate criticità, errori e disallineamenti nelle poste contabili, attivino prontamente le necessarie misure di sistemazione, al fine di:

- superare le criticità e difficoltà gestionali, a tutela degli equilibri di bilancio, della sana gestione e di una puntuale osservanza dei principi di armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011;
- sistemare i disallineamenti ed errori, al fine di salvaguardare la veridicità e la verificabilità dei documenti contabili e dei relativi allegati, nonché delle informazioni oggetto di trasmissione alle diverse istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2023 e potranno essere oggetto di valutazione nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

AUSPICA

che i competenti organi istituzionali della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol riprendano un percorso finalizzato a raggiungere una ragionata e condivisa riduzione del numero dei Comuni, che tenga conto delle peculiarità che caratterizzano le singole realtà territoriali, favorendo/sollecitando la nascita di soggetti aventi le dimensioni idonee a realizzare non solo l'efficientamento della spesa relativa alle funzioni strumentali, ma anche la migliore gestione dei servizi alla comunità di riferimento nonché la capacità di assolvere ai numerosi adempimenti nel pieno rispetto delle disposizioni normative, dal momento che per i Comuni di minori dimensioni si rilevano, anche sotto questo profilo, non poche difficoltà.

ORDINA

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- ai Presidenti dei consigli comunali, ai Sindaci e agli Organi di revisione dei Comuni della provincia di Trento oggetto della verifica e i cui esiti sono contenuti nel presente provvedimento;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia e la relazione allegata sarà pubblicata sul sito *internet* dei Comuni della provincia di Trento.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024

Il Magistrato relatore

Cons. Tullio FERRARI

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI